

COMUNE DI TREPUZZI

ORDINANZA N. 26

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- la Circolare del Ministero dell'Interno 30 aprile 2020 in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre.

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno del 30 Aprile 2020 rubricata: "Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020-Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre" e della "Nota complementare al testo del Ministero dell'Interno" promanata dalla CEI in data 30 Aprile 2020 e ss.mm.ii. in data 02 Maggio 2020;

UDITI i Parroci delle comunità parrocchiali di Trepuzzi, sulla base degli atti suevocati, in ordine allo svolgimento delle cerimonie funebri;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

- 1. che i funerali saranno celebrati ordinariamente presso il Cimitero Comunale, nel piazzale antistante la Cappella della Trasfigurazione dell'Arciconfraternita dell'Addolorata (secondo ingresso di via Ariosto), ove solitamente si svolgono le funzioni religiose per la Commemorazione dei fedeli defunti il 2 novembre di ogni anno.
- Che l'accesso sia consentito scrupolosamente ed inderogabilmente fino a un massimo di n.15
 persone e che l'elenco dei partecipanti sia preventivamente concordato fra i parenti e l'impresa di
 onoranze funebri e comunicato da quest'ultima al preposto alla celebrazione funebre;
- 3. Che si acceda al luogo della cerimonia funebre solo ed esclusivamente se muniti di mascherina personale.
- 4. È severamente vietato l'accesso a quanti hanno una temperatura corporea oltre i 37,5 gradi o presentano sintomi influenzali o sanno di aver avuto contatto con persone positive a SARS-COV-2

DPCM 26 aprile 2020, art. 1, comma 1, lett. i: «Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»

negli ultimi 14 giorni. Gli operatori delle onoranze funebri accerteranno, tramite un loro incaricato, la temperatura corporea attraverso un termometro digitale a distanza.

- 5. Che I partecipanti si accomodino nelle postazioni precedentemente predisposte nel rispetto della distanza minima di sicurezza.
- 6. Che non si tenga, né a inizio né a fine cerimonia, il rito delle condoglianze, né si potranno creare assembramenti dentro o fuori il cimitero.
- 7. Di abolire i cortei funebri prima o dopo la celebrazione.
- 8. Che per tutto il tempo dello svolgimento della cerimonia il Cimitero sia chiuso onde evitare assembramenti e superare il numero di partecipanti consentito.
- 9. Che al termine del rito il personale autorizzato provvederà al riordino e all'igienizzazione del luogo della cerimonia funebre.
- 10. Che le cerimonie funebri si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie: al mattino con inizio alle ore 11.00 e nel pomeriggio con inizio alle ore 17.00, salvo differenti indicazioni dell'autorità sanitaria.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo - Pretorio online per 15 giorni;

che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Prefettura di Lecce:
- Comando Locale Caserma CC:
- Comando di Polizia Locale di Trepuzzi;
- Legale Rappresentante operatore economico incaricato del servizio cimiteriale
- Parroci delle Parrocchie di Trepuzzi

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Trepuzzi, 6 maggio 2020